Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 14 marzo 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Giovedì 7 febbraio 1980, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hamad Abdulaziz Al Kawari, ambasciatore del Qatar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(1581)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **807.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 203, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, è modificato nel senso che l'ultimo comma è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1980
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 246

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 808.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Bari alla stessa facoltà dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 1004, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università di Bari;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, adottata nella seduta del 24 luglio 1979, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti della stessa facoltà, al fine di perequare il rapporto assistenti-studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università di Bari, adottata nella seduta del 29 maggio 1979, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti della facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1004 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Giuseppe Matildi e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti della medesima facoltà dell'Università di Bologna;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 1004, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Matildi, alla cattedra di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti della medesima facoltà dell'Università di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1979.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;

Vista la designazione del Presidente del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1980 il presidente di sezione del Consiglio di Stato prof. avv. Pasquale Di Pace è nominato consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base al punto *c*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni, in sostituzione del prof. dott. Gabriele Pescatore.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1979

PERTINI

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1980
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 152

(2103)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1980.

Sostituzione del commissario straordinario dell'ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sulla « Esposizione universale di Roma », e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1973, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 311, con il quale il dott. Eduardo Greco è stato nominato commissario straordinario del predetto ente;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Greco che ha rassegnato le dimissioni in data 13 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Luigi Di Majo è nominato, a decorrere dal 1° febbraio 1980, commissario straordinario dell'ente autonomo « Esposizione universale di Roma », in sostituzione del dott. Eduardo Greco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1980
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 54

(2445)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Proroga fino al 30 settembre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.C.M. - Costruzioni metalmeccaniche, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. S.C.M. - Costruzioni metalmeccaniche, con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, 22 novembre 1978, 29 dicembre 1978 e 3 agosto 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 30 settembre 1979 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. S.C.M. - Costruzioni metalmeccaniche, con sede in Taranto, è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(2526)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Virgulto », nella confezione 12 cioccolatini della ditta Isola - Istituto bioterapico internazionale, in Genova. (Decreto di revoca numero 5884/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 ottobre 1959, con il quale venne registrata al n. 921 la specialità medicinale denominata « Virgulto », nella confezione 12 cioccolatini, a nome della ditta Isola - Istituto bioterapico internazionale, con sede in Genova-Quarto, viale Pio VII, codice fiscale n. SLISFN08C12G195E, prodotto nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, come contestato alla ditta interessata in data 22 luglio 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha risposto alle controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Virgulto », nella confezione 12 cioccolatini, registrata al n. 921 in data 20 ottobre 1959, a nome della ditta Isola - Istituto bioterapico internazionale, con sede in Genova-Quarto, viale Pio VII, codice fiscale SLISFN08C12G195E.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1874)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gynotrofina », nella confezione 10 fiale × 2 cc, della ditta Biochimici Sossi, in Pisa. (Decreto di revoca n. 5885/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 2 agosto 1958, con il quale venne registrata al n. 14167 la specialità medicinale denominata « Gynotrofina », nella confezione 10 fiale da 2 cc, a nome della ditta Biochimici Sossi, con sede in Pisa, via Card. P. Maffi, 36, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche come contestato alla ditta medesima in data 23 novembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gynotrofina », nella confezione 10 fiale da 2 cc, registrata al n. 14167 in data 2 agosto 1958, a nome della ditta Biochimici Sossi, con sede in Pisa, via Card. P. Maffi, 36.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1873)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nefronan », nella confezione 5 fiale × 2 cc e la relativa serie 5 fiale × 5 cc della ditta Bioindustria S.p.a., in Novi Ligure. (Decreto di revoca n. 5925/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 14 novembre 1943 e 25 luglio 1956, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 89 e 89/1 la specialità medicinale denominata « Nefronan », nella confezione 5 fiale × 2 cc e la relativa serie 5 fiale × 5 cc, a nome della ditta Bioindustria S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Novi Ligure (Alessandria) - codice fiscale n. 00151200060, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 gennaio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nefronan », nella confezione 5 fiale × 2 cc e la relativa serie 5 fiale × 5 cc, registrate rispettivamente ai numeri 89 e 89/1 in data 14 novembre 1943 e 25 luglio 1956, a nome della ditta Bioindustria S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Novi Ligure (Alessandria) codice fiscale n. 00151200060.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1861)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Piraciclina », nella confezione 10 discoidi, della ditta Albi terapeutici, in Milano, e poi ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 5915/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 5 maggio 1958, con il quale venne registrata al n. 13815 la specialità medicinale denominata « Piraciclina », nella confezione 10 discoidi, a nome della ditta Albi Terapeutici, con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 21 ottobre 1966, registrata in Milano il 3 novembre 1966, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Traiano, 17;

Atteso che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Piraciclina », nella confezione 10 discoidi, registrata al n. 13851 in data 5 maggio 1978, a nome della ditta Albi terapeutici, con sede in Milano, via Stilicone, 38, e poi ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Traiani, 17.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1891)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Energal », nella confezione 40 discoidi, della ditta Davis Barbanera, in Roma, e poi ceduta alla ditta Salvatore Tagliavia, in Roma. (Decreto di revoca n. 5916/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 1° settembre 1944, con il quale venne registrata al n. 60 la specialità medicinale denominata « Energal », nella confezione 40 discoidi, a nome della ditta Davis Barbanera, con sede in Roma, via Arezzo, 49, prodotta presso l'officina farmaceutica Tiberina, sita in Roma, via Oslavia, 34;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è stata ceduta alla ditta Salvatore Tagliavia, con sede in Roma, via della Conciliazione, 10, come da dichiarazione della succitata ditta Davis Barbanera in data 16 novembre 1944;

Atteso altresì che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato in quanto la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Energal », nella confezione 40 discoidi, registrata al n. 60 in data 1° settembre 1944, a nome della ditta Davis Barbanera, con sede in Roma, via Arezzo, 49, e poi ceduta alla ditta Salvatore Tagliavia, con sede in Roma, via della Conciliazione, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1890)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Guaiacitolo », nella confezione flacone da g 150, della ditta Istituto Euchimico, in Milano. (Decreto di revoca n. 5913/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 31 dicembre 1950, con il quale venne registrata al n. 4380 la specialità medicinale denominata « Guaiacitolo », nella confezione flacone da g 150, a nome della ditta Istituto Euchimico, con sede in Milano, via D'Ovidio, 3, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la specialità medicinale denominata « Guaiacitolo », nella confezione flacone da g 150, registrata al n. 4380 in data 31 dicembre 1950, a nome della ditta Istituto Euchimico, con sede in Milano, via D'Ovidio, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per l'impiego della Puglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera delle Puglie;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1979, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, sono stati sostituiti i rappresentanti effettivi e supplenti della regione in seno alla commissione regionale per l'impiego delle Puglie;

Vista la nota n. 12176 del 14 dicembre 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il prof. Filippo Giampaolo, rappresentante effettivo della regione, dimissionario, con il comm. Alessandro Laera;

Decreta:

Il comm. Alessandro Laera è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego delle Puglie, quale rappresentante della regione, in sostituzione del prof. Filippo Giampaolo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2089)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1980.

Tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il tasso di riferimento da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici o stampatrici, è stato stabilito nella misura del 15,95 per cento;

Visto il decreto del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1977, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 52, con il quale il tasso predetto è stato rideterminato nella misura del 15,80 per cento;

Visto il decreto del 30 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 132, con il quale il tasso medesimo è stato variato al 15,90 per cento;

Visto il decreto del 31 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 213, con il quale il tasso è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il decreto del 6 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 83, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75 per cento;

Visto il decreto del 12 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1978, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 307, con il quale il tasso medesimo è stato variato al 15,55 per cento;

Visto il decreto del 10 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1978, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 29, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,50 per cento;

Visto il decreto del 23 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1978, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 317, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,40 per cento;

Visto il decreto dell'11 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 222, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,25 per cento;

Visto il decreto dell'8 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1978, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 8, con il quale il predetto tasso è stato ulteriormente variato al 15,35 per cento;

Visto il decreto dell'11 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1979, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 259, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,40 per cento;

Visto il decreto n. 743075 del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 10 gennaio 1980, con il quale viene fissato nella misura del 15,65 per cento il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria (sostitutive di quelle contemplate nella legge n. 1063);

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere sui finanziamenti già concessi ai sensi della cessata legge n. 1063 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre adeguare ulteriormente il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura del 15,65 per cento annuo.

Il predetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto, si applica il tasso di riferimento determinato

sulla base di quanto dispongono i precedenti decreti del 22 giugno 1977, del 30 giugno 1977, del 31 agosto 1977, del 6 dicembre 1977, del 12 aprile 1978, del 10 giugno 1978, del 23 ottobre 1978, dell'11 dicembre 1978, dell'8 marzo 1979 e dell'11 agosto 1979 citati in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1980
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 207

(2480)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.

Nomina del presidente dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » e del relativo consiglio di amministrazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 699;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 1128, che approva lo statuto dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 6 del citato statuto a norma del quale la carica di presidente dell'ente e del consiglio di amministrazione dell'ente stesso compete di diritto al direttore generale per le entrate speciali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1980, con il quale al dott. Giovanbattista Cantiello, nominato dirigente generale del Ministero delle finanze dal 6 novembre 1979 con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1979, è stata affidata la reggenza della direzione generale per le entrate speciali, in sostituzione del dott. Valentino Verga;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1977, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'ente per il triennio 23 marzo 1977-22 marzo 1980;

Decreta:

Il dott Giovanbattista Cantiello, dirigente generale del Ministero delle finanze, incaricato della reggenza della direzione generale per le entrate speciali, con effetto dal 18 gennaio 1980, è nominato presidente dell'ente « Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » e del relativo consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(1923)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1980.

Rideterminazione dell'indennità di trasferta, per il personale statale, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 luglio 1978, n. 417, sul trattamento di missione e di trasferimento ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali che consente, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, sul trattamento di missione e di trasferimento per altre categorie di dipendenti statali, il quale prevede analoga facoltà di rideterminazione nel limite del 12 per cento;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, che attribuiscono al personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette una particolare indennità di trasferta, rideterminabile, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, secondo le disposizioni di cui al suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 513;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 178 del 30 giugno 1979, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1979, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1980 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1979 e 1978 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 29 gennaio 1980, n. 2110, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 15,25 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopraindicate indennità nel limite del 10 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta (art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata:

da L. 30.000 a L. 33.000;
da L. 25.000 a L. 27.500;
da L. 21.100 a L. 23.300;
da L. 15.400 a L. 17.000;
da L. 11.000 a L. 12.100;

b) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417) è elevata da L. 66 a L. 73;

c) l'indennità per percorsi o frazioni di percorso non serviti da servizi di linea (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 110 a L. 121;

d) l'indennità per percorsi effettuati a piedi (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 165 a L. 182;

e) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 165 a L. 182.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le misure dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono aumentate del 10 per cento, con arrotondamento per eccesso a lira intera.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1980
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 208

(2563)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1980.

Approvazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » in data 4 dicembre 1979 recante modificazioni all'art. 14 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti di cui al decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza e assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberare sullo statuto e sui regolamenti inerenti le forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto medesimo, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPGI in data 4 dicembre 1979, con la quale s'intende modificare l'art. 14 del regolamento per la previdenza ed assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla disciplina del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione per i giornalisti che continuino a prestare lavoro alle dipendenze altrui;

Considerato che la modifica regolamentare proposta si traduce in una sostanziale economia per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPGI;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra richiamato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » in data 4 dicembre 1979.

La predetta deliberazione è parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BRESSANI

MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA ».

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, nel testo modificato con decreto 15 aprile 1964 per la parte afferente il trattamento di pensione;

Considerata l'esigenza di procedere ad ulteriori modifiche delle suddette norme regolamentari tenendo conto:

delle esperienze acquisite nei primi quindici anni di gestione del nuovo sistema di pensionamento;

delle conclusioni del bilancio tecnico-attuariale al 31 dicembre 1976 della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti;

Visto l'elaborato predisposto dalla commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza dell'Istituto, che ha tradotto in modifiche regolamentari le indicazioni emerse dalle premesse della presente delibera;

Considerato che le suddette modifiche si traducono in sostanziali economie per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti;

Udita la relazione del presidente;

Vista la proposta del comitato esecutivo:

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione dell'art. 14 del regolamento per la previdenza e assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni e integrazioni, con il seguente:

« In favore dei titolari di pensione diretta sono corrisposti gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni. Tali assegni sono corrisposti anche ai titolari di pensione indiretta o di reversibilità per quanti sono i beneficiari della pensione stessa, ad eccezione del coniuge superstite. L'onere per la corresponsione dei predetti assegni è posto a carico della gestione assegni familiari.

Se il titolare di pensione presta lavoro subordinato alle dipendenze altrui, con una retribuzione non inferiore ad un terzo di quella minima assoluta di redattore stabilita dal contratto di lavoro giornalistico, l'importo complessivo della pensione è ridotto del 50% per le pensioni che decorrono dal

1° gennaio 1981, fatto comunque salvo il trattamento minimo a lui spettante. Per le pensioni con decorrenza anteriore, l'importo è così ridotto:

del 25% per l'anno 1980;
del 30% per l'anno 1981;
del 35% per l'anno 1982;
del 40% per l'anno 1983;
del 45% per l'anno 1984;
del 50% per l'anno 1985 e seguenti.

La pensione di anzianità di cui al terzo comma del precedente art. 4 non è assolutamente cumulabile con retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di lavoro a carattere subordinato ».

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il presidente: MORETTI

(2449)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'Impresa tessitura di Sondrio S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, sulla ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Viste le direttive CIPE del 29 febbraio 1972;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 228;

Vista la legge 24 maggio 1976, n. 350, di conversione del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze a favore dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 1375 del 18 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1978, registro n. 12, foglio n. 13, con il quale è stato approvato il piano di ristrutturazione aziendale presentato dall'impresa Tessitura di Sondrio S.p.a., con sede in Sondrio;

Visto il decreto ministeriale n. 1628, col quale è stato concesso il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e sue modifiche e integrazioni;

Vista l'istanza con la quale l'impresa suddetta richiede il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1975 in favore di alcuni dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto a causa dell'attuazione del piano di ristrutturazione;

Visto l'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 110;

Considerata pertanto la necessità di integrare i decreti citati n. 1375 e n. 1628;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 1375 del 18 gennaio 1978, indicato in premessa, ha efficacia anche ai fini della applicazione dell'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101.

Art. 2.

Il decreto ministeriale n. 1375 integrato dal decreto ministeriale n. 1628 e dal presente provvedimento è sostitutivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per gli interventi e le provvidenze previste dalla legge stessa e sue modifiche ed integrazioni.

Il trattamento previsto decorre dal 7 luglio 1975 ed avrà la durata di nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(2502)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, a trentasei mesi, con godimento 1° ottobre 1979, emessi per lire 1.500 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° ottobre 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 709895/66-AP-5, in data 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1979, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 163, emanato in attuazione della citata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di trentasei mesi, a cedola variabile, con godimento 1° ottobre 1979, rimborsabili il 1° ottobre 1982, per nominali lire 1.500 miliardi;

Visto l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con il decreto medesimo è pari al tasso più elevato tra il 6,15 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo e nei mesi di giugno, luglio e agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visto il già citato art. 2, penultimo ed ultimo comma, del suddetto decreto ministeriale, con il quale è stato determinato nella misura del 6,15% il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° aprile 1980 (prima cedola) ed

è stato previsto che i tassi d'interesse semestrali, pagabili alle successive scadenze, verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1980 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri *indicati nel richiamato art. 2 del ripetuto decreto* ministeriale n. 709895/66-AP-5 del 15 settembre 1979, è pari al 7,0722% semestrale;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo del 6,15% stabilito dall'art. 2 del cennato decreto ministeriale e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1980 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro, dovrà essere pari al 7,05%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 709895/66-AP-5, in data 15 settembre 1979, meglio indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° ottobre 1979, rimborsabili il 1° ottobre 1982, emessi con il decreto ministeriale stesso, per lire 1.500 miliardi, è determinato nella misura del 7,05%, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° ottobre 1980.

La spesa complessiva di L. 105.750.000.000, derivante dal presente decreto, farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2525)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1979, emessi per lire 1.250 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° ottobre 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 709896/66-AP-6, in data 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1979, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 162, emanato in attuazione della citata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° ottobre 1979, *rimborsabili il 1° ottobre 1981, per nominali lire 1.250* miliardi;

Visto l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con il decreto stesso è pari al tasso più elevato tra il 6,15% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo *e nei mesi di giugno, luglio e agosto per le cedole* con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visto il già citato art. 2, penultimo ed ultimo comma, del suddetto decreto ministeriale, con il quale è stato determinato nella misura del 6,15% il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° aprile 1980 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrali, pagabili alle successive scadenze, verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1980 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati nel richiamato art. 2 del ripetuto decreto ministeriale n. 709896/66-AP-6 del 15 settembre 1979, è pari al 7,0722% semestrale;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo del 6,15% stabilito dall'art. 2 del cennato decreto ministeriale e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1980 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro, dovrà essere pari al 7,05%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 709896/66-AP-6, in data 15 settembre 1979, meglio indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° ottobre 1979, rimborsabili il 1° ottobre 1981, emessi con il decreto ministeriale stesso, per lire 1.250 miliardi, è determinato nella misura del 7,05%, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° ottobre 1980.

La spesa complessiva di L. 88.125.000.000, derivante dal presente decreto, farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2524)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Corso dei cambi dell'11 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	841,05	841,05	841 —	841,05	841 —	838,40	840,45	841,05	841,05	841,05
Dollaro canadese . .	721,90	721,90	721,50	721,90	721,60	723,50	721,25	721,90	721,90	721,90
Marco germanico .	465,08	465,08	464,75	465,08	464,05	464,50	465,06	465,08	465,08	465,10
Fiorino olandese .	423,61	423,61	423,90	423,61	423,40	423,10	423,55	423,61	423,61	423,60
Franco belga . . .	28,616	28,616	28,60	28,616	28,60	28,50	28,619	28,616	28,616	28,60
Franco francese	198,60	198,60	198,60	198,60	198,55	198,50	198,76	198,60	198,60	198,70
Lira sterlina	1870,15	1870,15	1867 —	1870,15	1848 —	1859,15	1869,40	1870,15	1870,15	1870,15
Lira irlandese . .	1716 —	1716 —	1717 —	1716 —	1714 —	—	1716 —	1716 —	1716 —	—
Corona danese .	149,09	149,09	148,90	149,09	148,65	148,70	149,10	149,09	149,09	149,10
Corona norvegese . . .	167,89	167,89	167,65	167,89	167,50	166,85	167,98	167,89	167,89	167,90
Corona svedese . .	196,29	196,29	195,90	196,29	195,40	195,70	196,27	196,29	196,29	196,30
Franco svizzero . .	486,15	486,15	486,13	486,15	486,20	485,10	486,20	486,15	486,15	486,15
Scellino austriaco . . .	65 —	65 —	64,95	65 —	64,85	64,80	64,979	65 —	65 —	65 —
Escudo portoghese . .	17,10	17,10	17,15	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
Peseta spagnola . .	12,435	12,435	12,43	12,435	12,39	12,40	12,437	12,435	12,435	12,43
Yen giapponese	3,409	3,409	3,4140	3,409	3,38	3,80	3,409	3,409	3,409	3,40

Media dei titoli dell'11 marzo 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	64,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	84,575
» 5,50 % » » 1969-84	81,450
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,400
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,300
» » » » 1- 8-1978/80	99,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99 —
» » » » 1- 3-1979/81	98,675
» » » » 1- 7-1979/81	97,575
» » » » 1- 5-1979/82	97,450
» » » » 1- 7-1979/82	97,150
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,750
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,950
» » » 12 % 1- 4-1982	95,700
» » » 12 % 1-10-1983	94,500
» » » 12 % 1- 1-1984	94,800
» » » 12 % 1- 4-1984	94,550
» » » 12 % 1-10-1987	94,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841 —
Dollaro canadese	721,575
Marco germanico	465,07
Fiorino olandese	423,58
Franco belga	28,617
Franco francese	198,725
Lira sterlina	1869,775
Lira irlandese	1716 —
Corona danese	149,095
Corona norvegese	167,935
Corona svedese	196,28
Franco svizzero	486,175
Scellino austriaco	64,989
Escudo portoghese	17,10
Peseta spagnola	12,436
Yen giapponese	3,409

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vigonza

Con decreto 8 novembre 1979, n. 1625, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale ex alveo scolo Nigrizia in frazione di Codiveno del comune di Vigonza (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. VII mappale 296 (ex 81½) della superficie di mq 480 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 dicembre 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2386)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Bagnaria Arsa e di Cervignano del Friuli.

Con decreto 15 novembre 1979, n. 1627, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo della Roggia S. Gallo segnato nel catasto del comune di Bagnaria Arsa (Udine) al foglio n. 10 mappale 297 (mq. 310) e nel catasto fondiario del comune censuario di Strassoldo ai mappale 942/22 (mq 610) della superficie complessiva di mq 920 ed indicato nella rilevazione catastale in data 3 giugno 1975 con allegato schizzo planimetrico in scala 1:2000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e allegato schizzo planimetrico che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2387)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 12 dicembre 1979, n. 2199, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno abbandonato della Roggia Bernarda in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15, mappale 516, della superficie di mq 210 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 maggio 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2454)

Con decreto 13 novembre 1979, n. 1816, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di un terreno abbandonato della Roggia Cerato in comune di Bassano del Grappa (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 18 mappale 271 (mq 130) e al foglio n. 19 mappale 209 (mq 130) della superficie complessiva di mq 260 ed indicato negli estratti di mappa rilasciati il 15 novembre 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2388)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Anzi

Con decreto 12 dicembre 1979, n. 2318, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del torrente Camastra in comune di Anzi (Potenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 50 a fronte delle particelle 41, 62, 52, della superficie di mq 4900 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 7 giugno 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2455)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castellabate

Con decreto 12 dicembre 1979, n. 2025, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Castellabate (Salerno), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio 24 in fregio alle particelle 8, 17 e 390, della superficie di mq 580 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 settembre 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2456)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 84, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, è stato approvato lo statuto del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, e del capo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

(2567)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Deliberazione 22 febbraio 1980. Sostituzione di un componente del comitato del mercato ristretto di Roma

LA COMMISSIONE

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Vista la propria delibera n. 490 del 12 gennaio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1979, con la quale sono stati nominati i componenti del comitato del mercato ristretto di Roma per il biennio 1979-80;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Tommaso Capitanio, membro del suddetto comitato in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, occorre provvedere alla relativa sostituzione;

Vista la propria delibera n. 241 del 12 luglio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1977, concernente modalità e termini per la costituzione dei comitati del mercato ristretto;

Vista la designazione effettuata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, in persona dell'avv. Francesco Auriti con nota n. 5365 del 31 gennaio 1980;

Delibera:

L'avv. Francesco Auriti è nominato, per l'anno in corso, membro del comitato del mercato ristretto di Roma in rappresentanza della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione del dott. Tommaso Capitanio, dimissionario.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il presidente: MICONI

(2576)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5% s.s. Città di Milano; 5% serie ordinaria trentennale; 5% serie ordinaria trentacinquennale; 5,50% serie ordinaria trentennale; 6% s.s. A.N.A.S.; 6% serie ordinaria trentennale; 7% s.s. A.N.A.S.; 7% serie ordinaria ventennale; 7% serie ordinaria trentennale; 8% serie ordinaria trentennale; 9% serie ordinaria trentennale; 10% serie ordinaria ventennale; 10% serie ordinaria trentennale; 12% serie ordinaria quindicennale.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1980 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1980:

1) 5 % S.S. CITTÀ DI MILANO:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1.538 titoli di L. 12.500
» 1.311 titoli di » 25.000
» 1.176 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 110.800.000.

2) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.345 titoli di L. 50.000
» 1.994 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.064.250.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 179 titoli di L. 50.000
» 627 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 322.450.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 837 titoli di L. 50.000
» 648 titoli di » 500.000
» 373 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 738.850.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 70 titoli di L. 50.000
» 19 titoli di » 500.000
» 292 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 305.000.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 153 titoli di L. 50.000
» 131 titoli di » 500.000
» 182 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 255.150.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 76 titoli di L. 50.000
» 38 titoli di » 500.000
» 92 titoli di » 1.000.000
» 13 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 179.800.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 23 titoli di L. 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
» 16 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 99.500.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 19 titoli di L. 500.000
» 16 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 89.500.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 34 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 17.000.000.

3) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTACINQUENNALE:

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.192 titoli di L. 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 29.800.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 232 titoli di L. 12.500
» 1.748 titoli di » 25.000
» 235 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 58.350.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 551 titoli di L. 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 27.550.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 5.000
» 12 titoli di » 12.500
» 340 titoli di » 25.000
» 883 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 53.000.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 5.000
» 28 titoli di » 12.500
» 141 titoli di » 25.000
» 2.206 titoli di » 50.000
» 1.637 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 932.700.000.

4) 5,50 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.809 titoli di L. 50.000
» 2.037 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.108.950.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 154 titoli di L. 50.000
» 173 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 94.200.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 133 titoli di L. 50.000
» 73 titoli di » 500.000
» 183 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 226.150.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 527 titoli di L. 50.000
» 288 titoli di » 500.000
» 337 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 507.350.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 261 titoli di L. 50.000
» 121 titoli di » 500.000
» 81 titoli di » 1.000.000
» 20 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 254.550.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 22 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
» 80 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 446.600.000.

5) 6 % s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 220 titoli di L. 50.000
» 160 titoli di » 250.000
» 275 titoli di » 500.000
» 754 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 942.500.000.

6) 6 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 65 titoli di L. 12.500
» 270 titoli di » 50.000
» 315 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 171.812.500;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 129 titoli di L. 12.500
» 548 titoli di » 50.000
» 265 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 161.512.500;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 194 titoli di L. 12.500
» 799 titoli di » 50.000
» 542 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 313.375.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 89 titoli di L. 12.500
» 325 titoli di » 50.000
» 261 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 147.862.500;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 184 titoli di L. 12.500
» 1.255 titoli di » 50.000
» 729 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 429.550.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 78 titoli di L. 12.500
» 696 titoli di » 50.000
» 485 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 278.275.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 485 titoli di L. 12.500
» 1.672 titoli di » 50.000
» 899 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 539.162.500;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 131 titoli di L. 12.500
» 1.257 titoli di » 50.000
» 395 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 261.987.500;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
n. 586 titoli di L. 12.500
» 3.765 titoli di » 50.000
» 2.951 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.671.075.000;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 454 titoli di L. 12.500
» 3.506 titoli di » 50.000
» 2.998 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.679.975.000;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 67 titoli di L. 50.000
» 22 titoli di » 500.000
» 25 titoli di » 1.000.000
» 32 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 199.350.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 116 titoli di L. 50.000
» 151 titoli di » 500.000
» 288 titoli di » 1.000.000
» 103 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 884.300.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.003 titoli di L. 50.000
» 776 titoli di » 500.000
» 750 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.193.150.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 70.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 505 titoli di L. 50.000
» 147 titoli di » 500.000
» 161 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 264.750.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 905 titoli di L. 50.000
» 575 titoli di » 500.000
» 456 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 793.750.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 136 titoli di L. 50.000
» 142 titoli di » 500.000
» 86 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 163.800.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 345 titoli di L. 50.000
» 304 titoli di » 500.000
» 201 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 370.250.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 251 titoli di L. 50.000
» 242 titoli di » 500.000
» 251 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 384.550.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 342 titoli di L. 50.000
» 484 titoli di » 500.000
» 365 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 624.100.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 363 titoli di L. 50.000
» 320 titoli di » 500.000
» 185 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 363.150.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 224 titoli di L. 50.000
» 253 titoli di » 500.000
» 332 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 469.700.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 324 titoli di L. 50.000
» 436 titoli di » 500.000
» 337 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 571.200.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 47 titoli di L. 50.000
» 114 titoli di » 500.000
» 75 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 134.350.000.

7) 7% s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.485.000.000.

8) 7% Serie ordinaria ventennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 500.000
» 55 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 57.200.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 201 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 216.150.000.

9) 7% Serie ordinaria trentennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 192 titoli di L. 50.000
» 133 titoli di » 500.000
» 125 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 201.100.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 19 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 19.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 285 titoli di L. 50.000
» 569 titoli di » 500.000
» 536 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 834.750.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 160 titoli di L. 50.000
» 124 titoli di » 500.000
» 204 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 274.000.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 189 titoli di L. 100.000
» 154 titoli di » 500.000
» 195 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 290.900.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 215 titoli di L. 100.000
» 412 titoli di » 500.000
» 669 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 896.500.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 115 titoli di L. 100.000
» 240 titoli di » 500.000
» 504 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 635.500.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 167 titoli di L. 100.000
» 369 titoli di » 500.000
» 1.019 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.220.200.000.

10) 8% Serie ordinaria trentennale:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 64 titoli di L. 100.000
» 119 titoli di » 500.000
» 1.245 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.310.900.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 54 titoli di L. 100.000
» 173 titoli di » 500.000
» 2.134 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.225.900.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 94 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 96.600.000.

11) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 2 titoli di » 500.000
» 19 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 20.100.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 100.000
» 42 titoli di » 500.000
» 688 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 710.100.000.

12) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 5 titolo di » 500.000
» 305 titoli di » 1.000.000
» 53 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 572.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 100.000
» 8 titoli di » 500.000
» 1.377 titoli di » 1.000.000
» 199 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.376.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 500.000
» 727 titoli di » 1.000.000
» 137 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.413.000.000.

13) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 100.000
» 38 titoli di » 500.000
» 451 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 471.300.000.

14) 12% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 230 titoli di L. 1.000.000
» 29 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 375.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 231 titoli di L. 1.000.000
» 52 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 491.000.000.

Totale generale L. 36.198.287.500

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(2542)

REGIONE LOMBARDIA

Inclusione del comune di Fornovo S. Giovanni nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con delibera della giunta regionale 15 gennaio 1980, n. 28743, il comune di Fornovo S. Giovanni (Bergamo) è stato inscritto nella zona *A* di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(2461)

Inclusione del comune di Filago nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con delibera della giunta regionale 15 gennaio 1980, n. 28742, il comune di Filago (Bergamo) è stato inserito nella zona *A* di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(2462)

Inclusione del comune di Castiglione Olona nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con delibera della giunta regionale 29 gennaio 1980, n. 28989, il comune di Castiglione Olona (Varese) è stato inserito nella zona *A* di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(2463)

Inclusione del comune di Cividate al Piano nella zona A di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con delibera della giunta regionale 29 gennaio 1980, n. 28990, il comune di Cividate al Piano (Bergamo) è stato inscritto nella zona A di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(2464)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 20 settembre 1979 dal sig. Supljina Giovanni, nato a Trieste il 29 giugno 1922, residente a Trieste in via Piccolomini n. 15, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Suplina.

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Supljina Giovanni è ridotto nella forma italiana di Suplina.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 6 febbraio 1980

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(1586)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a centoventuno posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, con il quale sono state rideterminate — ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355 — le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno — detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso, per esami, per la nomina a direttore di sezione di impiegati delle carriere di concetto e detratti i posti da attribuire mediante i corsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 — sono attualmente disponibili centoventuno posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 febbraio 1980, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale, relativamente ai posti disponibili nell'anno 1980;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996 e 12 gennaio 1968, n. 166, recanti norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi d'ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a centoventuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Un sesto dei suddetti centoventuno posti è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del diploma di laurea prescritto alla lettera *A*) del successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza o scienze politiche o in economia e commercio, conseguita in una università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte nei modi previsti dall'allegato *A* al presente bando, per motivi attinenti allo svolgimento della procedura concorsuale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire esclusivamente alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, dovranno presentare o far pervenire la domanda rispettivamente ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano e all'ufficio del presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta.

Delle domande presentate a mano direttamente ai predetti uffici dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà trasmettere alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, da coniugata ed il nome);

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa aministia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesca), su cui intendono sostenere il colloquio, di cui al n. 10), dell'art. 6 del presente bando;

i) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale nonchè l'eventuale

numero telefonico); l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I dati di cui al precedente punto *e*), vanno riportati su di un foglio da allegare alla domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate anche — nell'ordine — nello schema allegato al presente bando.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;
2) diritto privato.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica;
2) legislazione speciale amministrativa;
3) elementi di contabilità di Stato;
4) diritto del lavoro;
5) diritto ecclesiastico;
6) diritto penale (codice penale: libro I, libro II, titoli II e VII);
7) diritto internazionale pubblico, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio d'Europa, CECA, EURATOM, CEE);
8) storia della civiltà greco-romana (periodo aureo della Grecia e storia romana dalle guerre puniche a Diocleziano) e della civiltà italiana (dalle scoperte geografiche ai nostri giorni), con cenni di storia della letteratura e dell'arte ad esse collegate;
9) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);
10) lingua straniera (francese o inglese o tedesca, a scelta del concorrente).

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 2), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) *Ordinamento del Ministero dell'interno e del personale*:

regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sulla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e la devoluzione delle sue attribuzioni ad altre amministrazioni, articoli 1, 2, 3 e 9; legge 13 maggio 1961, n. 469 e legge 8 dicembre 1970, n. 996, concernenti l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, sulle attribuzioni in materia di documenti archivistici; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; eventuali successive modificazioni;

b) *Pubblica sicurezza*:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai titoli dal 1° al 4°, e relative norme del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

c) *Ordinamento regionale, provinciale e comunale*:

legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, titolo III, cap. IV, da art. 142 ad art. 160 (limitatamente a quanto concerne i poteri del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo ed i casi di revoca, sospensione e rimozione); titolo V, da art. 281 ad art. 326 (con particolare riguardo ai casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali); testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, titolo I, da art. 17 ad art. 28; testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

d) *Cittadinanza e anagrafe*:

legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

e) *Espropriazioni per pubblica utilità*:

legge 25 giugno 1865, n 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità; legge 22 ottobre 1971, n. 865 (legge sulla casa), limitatamente al titolo II contenente norme sull'espropriazione per pubblica utilità;

f) *Protezione civile*:

legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile;

g) *Circolazione e traffico, depenalizzazione*:

testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (limitatamente alle norme concernenti le attribuzioni del prefetto); legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali; legge 24 dicembre 1975, n. 706, concernente il sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda.

Nel colloquio sulla lingua straniera, di cui al n. 10), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva, di cui all'art. 12 del presente decreto.

Diario e sede delle prove scritte

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 ottobre 1980 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte di cui all'art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1980, muniti di un qualsiasi documento di riconoscimento, con fotografia recente, rilasciato da una pubblica autorità.

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso il Ministero dell'interno, Palazzo Viminale, Roma, saranno ammessi i candidati, che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, verrà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice, forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, giusta quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma del presente articolo, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 12.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 15.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 1.396.500 (parametro 190), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, etc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 17.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1980
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 328

ALLEGATO *A*

Per esigenze di meccanizzazione, le domande dovranno essere redatte — esclusivamente a macchina o a carattere stampatello — su un modello conforme all'allegato *B*, da ritirare presso le prefetture della Repubblica (1).

In caso di impossibilità da parte dei candidati di recarsi presso la prefettura, la domanda può essere redatta su carta da bollo, purché si segua *rigorosamente — a pena di irricevibilità —* lo schema di cui all'allegato *B*.

La domanda, così compilata, va consegnata presso la prefettura di residenza del candidato, oppure, in caso di impossibilità, inviata alla predetta prefettura, tramite raccomandata a.r., *senza usare busta*, compiegando la domanda in modo che risulti visibile l'indirizzo già prestampato sul modello.

---

(1) I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e Aosta si dovranno rivolgere rispettivamente presso gli uffici del commissario del Governo e del presidente della commissione di coordinamento.

ALLEGATO *B*

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Tramite la prefettura di (1) ....

L. 2.000
di marche da bollo

(*Da riempire a cura del candidato a macchina o a stampatello*)

Cognome .... Nome ....
(le donne coniugate devono indicare, dopo il nome, il cognome del marito)

Sesso [M] [F] Stato civile .... Numero figli ....

Data di nascita: g. .... m. a. Luogo .... Prov. ....

Indirizzo residenza: via .... Tel. ....

Comune .... C.A.P. .... Prov. ....

Recapito delle comunicazioni relative al concorso:

Via .... Comune ....

Prov. C.A.P. .... Tel. ....

Diploma di laurea in ....

Anno di conseguimento .... Università ....

Via ....

Titolo elevazione limite età ....

Cittadinanza .... Posizione militare ....

Iscritto nelle liste elettorali del comune di ....

Precedenti penali a carico [NO] [SI] (in caso affermativo indicare i dati su di un foglio da allegare alla domanda)

Se impiegato presso pubbliche amministrazioni [NO] [SI]

Qualifica .... Amministrazione ....

Precedenti rapporti di impiego sono cessati per destituzione [NO] [SI]

Lingua straniera scelta per il colloquio ....

---

parte riservata all'ufficio

Ha superato i 35 anni SI

Ha diritto all'elevazione del limite di età SI NO

Domanda presentata a mano alla prefettura Il / / Pr

Domanda trasmessa per posta (data timbro postale) Il / / Pt

..l.. sottoscritt.. . . . . chiede di essere ammess.. a partecipare al concorso pubblico, per esami, a centoventuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno indetto con decreto ministeriale 29 febbraio 1980. All'uopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati indicati con la presente rispondono a verità e che è dispost.. a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

....
(firma da autenticare)

[X] Barrare la casella che interessa.

(1) Vedi l'art. 4 del bando di concorso.

(2579)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1979 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 22 gennaio 1980, avranno luogo presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15 e 16 settembre 1980, con inizio alle ore 8,30.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

(2514)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario nel ruolo organico della carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1979 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 22 gennaio 1980, avranno luogo presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 6 e 7 ottobre 1980, con inizio alle ore 8,30.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

(2515)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sette posti di coadiutore nel ruolo organico del personale amministrativo della carriera esecutiva.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo organico del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1979 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 22 gennaio 1980, avrà luogo presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 16 giugno 1980, con inizio alle ore 8,30.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

(2516)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore dattilografo nel ruolo organico del personale dattilografo della carriera esecutiva.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale dattilografo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1979 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 22 gennaio 1980, avrà luogo presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 14 ottobre 1980, con inizio alle ore 8,30.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

(2517)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale meccanografo della carriera esecutiva.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale meccanografo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1979 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 22 gennaio 1980, avrà luogo presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 16 ottobre 1980, con inizio alle ore 8,30.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

(2518)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1977, n. 14/6666, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1977, registro n. 44 Finanze, foglio n. 254, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1977, n. 296, col quale è stata nominata la commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, n. 14/12227, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1978, registro n. 4 Finanze, foglio n. 31 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 28 febbraio 1978, col quale viene nominato segretario della predetta commissione il dott. Luigi Mariani, direttore aggiunto di divisione, in sostituzione del pari grado dott. Giuseppe Zanghì;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1979, n. 14/1520, registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1979, registro n. 25 Finanze, foglio n. 207 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 16 luglio 1979, col quale è stata integrata la commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove orali degli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Considerato che il dott. Giorgio Comandini, dirigente superiore, presidente della predetta commissione, è stato collocato a riposo anticipato con decorrenza 1° gennaio 1980, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Esposito, dirigente superiore della Direzione generale delle imposte dirette, è nominato presidente della commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, in sostituzione del dott. Giorgio Comandini.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1980
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 298

(2479)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il provvedimento del 31 ottobre 1977, con il quale fu indetta la sessione degli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione 1977, da cui risulta che la dott.ssa Lina La Barbera, nata a Zara il 27 giugno 1936, ha partecipato al summenzionato esame superandolo con il punteggio di 80/100 (ottantacentesimi);

Considerato che detto sanitario è stato escluso dalla graduatoria degli idonei a detto esame per errore materiale di trascrizione;

Decreta:

La dott.ssa Lina La Barbera, nata a Zara il 27 giugno 1936, è inserita nella graduatoria dei candidati risultati idonei allo esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria per l'anno 1977, di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1979, con il punteggio di 80/100 (ottantacentesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1424)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Alfredo Guarneri ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Leonardo Giuliano, primario dell'ente ospedaliero di Siracusa, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, che si terrà a Roma il giorno 6 luglio 1979, in sostituzione del prof. Alfredo Guarneri, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 227

(1723)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Pier Luigi Remaggi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni familiari e scientifici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Carlo Vittorio Calearo, direttore della clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Ferrara, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, che si terrà a Roma il giorno 17 luglio 1979, in sostituzione del prof. Pier Luigi Remaggi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 178

(1724)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Giuseppe Messina ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni accademici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Mario Silvestrini Biavati, direttore della clinica odontoiatrica dell'Università di Genova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, che si terrà a Roma il giorno 19 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Giuseppe Messina, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 188

(1676)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Alberto Marmont Du Haut Champ ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni congressuali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Ardizzone, primario dell'ente ospedaliero « Piemonte e R. Margherita » di Messina, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, che si terrà a Roma il giorno 18 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Alberto Marmont Du Haut Champ, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 135

(1678)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Nicola Piliego ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Alfredo Berenga, primario dell'ente ospedaliero di Pescara, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, che si terrà a Roma il giorno 7 novembre 1979, in sostituzione del prof. Nicola Piliego, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 86

(1672)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Luciano Adezati ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Angelo D'Agata, direttore della clinica di medicina generale e terapia medica dell'Università di Catania, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, che si terrà a Roma il giorno 10 novembre 1979, in sostituzione del prof. Luciano Adezati, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 187

(1673)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a tre posti di segretario tecnico nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a tre posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1979, registro n. 7 Sanità, foglio n. 318, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 24 dicembre 1979, avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni 21 e 22 maggio 1980, con inizio alle ore 9.

(2079)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ottanta posti di assistente di stazione presso le ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a ottanta posti di assistente di stazione delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto commissariale 15 aprile 1978, n. 20048/Pr. I.

(1547)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ottantatre posti di guardiano presso le ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a ottantatre posti di guardiano presso le ferrovie dello Stato, indetto con decreto commissariale 3 settembre 1978, n. 20031/Pr. I.

(1548)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di segretario presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a cinque posti di segretario presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto commissariale 20 febbraio 1978, n. 2261/Gab. I.

(1549)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sei posti di coadiutore presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a sei posti di coadiutore presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto commissariale 8 aprile 1978, n. 2262/Gab. I.

(1551)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di autista presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso ad un posto di autista presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto commissariale 12 luglio 1978, n. 20168/Pr. I.

(1550)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di autista presso l'ispettorato provinciale del lavoro.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova del vincitore del concorso ad un posto di autista presso l'ispettorato provinciale del lavoro, indetto con decreto commissariale 12 luglio 1978, n. 20167/Pr. I.

(1552)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sei posti di guardia di sanità presso l'ufficio del veterinario di confine.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 del 27 dicembre 1979, pubblica la nomina in prova dei vincitori del concorso a sei posti di guardia di sanità presso l'ufficio del veterinario di confine, indetto con decreto commissariale 28 marzo 1978, n. 20010/Pr. I.

(1553)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1/San/Vet/So in data 10 febbraio 1978, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sondrio;

Visto il proprio decreto n. 2/San/Vet/So in data 30 ottobre 1979, con il quale è stata stralciata la condotta veterinaria di Tirano ed Uniti;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione di cui all'oggetto;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976, concernente le norme inerenti ai pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Viste le designazioni pervenute ed accertato che i funzionari regionali indicati rivestono le qualifiche regionali corrispondenti a quelle statali, come da tabella *A* della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge n. 220 in data 8 marzo 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto relativo alla delega della firma n. 333 in data 2 ottobre 1979;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto indicato è così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario regionale amministrativo - coordinatore - in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Como.

Componenti:

Mandelli prof. Giancarlo, docente in anatomia patologica veterinaria - Università di Milano;

Redaelli prof. Gianluigi, direttore dell'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria - Università di Milano;

Pozzoli dott.ssa Donata, funzionario regionale veterinario - esperto - in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Como;

Morosi dott. Giuseppe, funzionario regionale amministrativo - istruttore - in servizio presso l'assessorato alla sanità;

Caretta dott. Antero, veterinario condotto di Morbegno.

Segretario:

Mecca Vitantonio, funzionario regionale amministrativo - istruttore - in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Como.

Art. 2.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Sondrio, della prefettura di Sondrio e dei comuni interessati.

Milano, addì 16 gennaio 1980

p. *Il presidente*: THUNRER

(2394)

OSPEDALE «G. DI GUGLIELMO» DI BISACCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di pediatria;

un posto di primario, due posti di aiuto, di cui uno cardiologo, e cinque posti di assistente, di cui uno cardiologo, della divisione di medicina generale;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio laboratorio di analisi;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di direttore di farmacia addetto alla farmacia interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bisaccia (Avellino).

(936/S)

OSPEDALE CIVILE «CADUTI IN GUERRA» DI CANOSA DI PUGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto cardiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(905/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1979, n. **66.**

Istituzione della riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfrè.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *dell'*11 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione della riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfrè

Ai sensi della legge 4 giugno 1975, n. 43, è istituita con la presente legge, la riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfrè, ente di diritto pubblico.

Art. 2.
Confini

I confini della riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfrè, incidenti sul comune di Vernante, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

Il territorio della riserva è delimitato con tabelle, da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro, e recanti la scritta « Regione Piemonte - Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfrè ».

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.
Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfrè sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Bosco e dei laghi di Palanfrè, con particolare riguardo agli aspetti forestali e botanici;

2) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;

3) promuovere la qualificazione delle condizioni di lavoro delle popolazioni locali attraverso la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali.

Art. 4.
Durata della destinazione

La destinazione a riserva naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal presente art. 2, ha durata di anni novantanove, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
Gestione

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un consiglio direttivo composto da:

a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del comune di Vernante;

b) tre rappresentanti del consiglio della comunità montana Valle Gesso-Vermenagna-Pesio, di cui uno della minoranza;

c) tre rappresentanti designati dal consiglio regionale, sentito il parere del comitato comprensoriale di Cuneo.

Il consiglio direttivo adotta, entro novanta giorni dalla sua costituzione, lo statuto della riserva. Lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

Lo statuto deve prevedere:

a) il consiglio direttivo;

b) il presidente.

I membri del consiglio direttivo ed il presidente durano in carica fino al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Il consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito dal consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 e può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e del comune di Vernante.

Art. 6.
Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale della riserva sono disciplinati con legge regionale, sentito il consiglio direttivo.

Art. 7.
Controllo

La riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfrè ha un proprio bilancio.

Il bilancio preventivo deve essere presentato dal consiglio direttivo, sentito il comitato tecnico-scientifico, alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione, della giunta regionale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della giunta regionale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla giunta regionale entro cinque giorni dalla data nella quale sono state adottate e la giunta regionale deve provvedere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 8.
Norme vincolistiche

Sull'intero territorio della riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfrè, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione della finalità della riserva, a' norma del quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

e) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

f) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

La costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni allo stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consiglio direttivo della riserva naturale ed il comune di Vernante.

Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge regionale medesima.

Art. 9.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*), primo comma, dell'art. 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*) ed *e*), primo comma, del precedente art. 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *d*) ed *f*), primo comma, del precedente art. 8, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000

Le violazioni alla limitazione di cui al secondo comma del precedente art. 9 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo, quarto e quinto, del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale, il quale con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronuncerà entro novanta giorni.

Per le violazioni di cui alla lettera *b*), primo comma, del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.

Vigilanza

La vigilanza della riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfrè è affidata:

a) al personale di sorveglianza della riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata. per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 2.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione « Spese relative alle opere di tabellazione della riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfrè », e con lo stanziamento di competenze e di cassa di L. 2.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione della riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfrè di cui all'art. 5 della presente legge valutati in L. 30.000.000 per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, nel fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione nello stato di previsione, di apposito capitolo, con la denominazione « Assegnazione regionale per le spese di gestione della riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfrè » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 30.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico

Per la redazione del piano naturalistico, di cui al terzo comma dell'art. 8 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 8.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo. con la denominazione « Spese per la predisposizione del piano naturalistico della riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfrè » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 8.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 dicembre 1979

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1979, n. 67.

Interventi straordinari a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere prioritariamente il rincaro del costo di riscaldamento per l'inverno 1979-80.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *dell'11 dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto a rimanere nel proprio contesto abitativo e sociale, dispone, a favore dei comuni, contributi finanziari volti ad evitare un ulteriore degrado delle condizioni di vita dei singoli o di nuclei familiari in disagiate condizioni economiche.

I contributi di cui al precedente comma devono, in via prioritaria, essere utilizzati per concorrere al pagamento degli aumenti del combustibile per riscaldamento o per integrare altri interventi economici, di natura non previdenziale, atti ad assicurare il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.

Art. 2.
Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi regionali di cui alla presente legge i cittadini singoli od i nuclei familiari, residenti in Piemonte, che hanno diritto all'assistenza economica secondo i criteri stabiliti o da stabilirsi dai comuni entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

L'ammontare del contributo non deve, comunque, essere inferiore alle 100.000 lire nè superiore alle 150.000 lire per singolo intervento.

Art. 3.
Esclusioni

Non beneficiano dei contributi di cui alla presente legge, ancorchè sussistano le condizioni soggettive ed oggettive, i cittadini ricoverati presso istituzioni pubbliche o private.

Le comunità alloggio, i gruppi di famiglia e i gruppi appartamenti sono considerati, ai fini dell'assegnazione dei contributi, nuclei familiari di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Art. 4.
Criteri di ripartizione

I fondi di cui alla presente legge vengono ripartiti, con provvedimento della giunta regionale, in base agli indirizzi stabiliti dalla competente commissione consiliare, fra le unità locali dei servizi secondo il criterio della popolazione e sulla base dei programmi di intervento di cui ai successivi commi.

I programmi di intervento devono pervenire alla Regione entro il termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale provvede ad assegnare e contestualmente ad erogare le quote di riparto alle unità locali dei servizi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

Il consorzio dei comuni costituito ai sensi della legge regionale 8 agosto 1977, n. 39, e il comune capofila dell'unità locale dei servizi nell'ipotesi di consorzi non ancora costituiti, provvederanno a ripartire per l'erogazione la quota spettante ai singoli comuni delle unità locali sulla base del programma di intervento delle singole zone.

Art. 5.
Disposizioni finanziarie

Per gli interventi straordinari di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 3.000.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979 sarà conseguentemente istituito, ai sensi di successiva legge di variazione del bilancio medesimo, nel cui ambito sarà assicurato il finanziamento della spesa stessa, il cap. 10375, denominato « Interventi straordinari a favore dei cittadini con redditi insufficienti per sostenere il rincaro del costo del riscaldamento per l'inverno 1979-80 », e con lo stanziamento di 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

Art. 6.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 dicembre 1979

VIGLIONE

(1500)

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1979, n. 68.
Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 18 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma, punto 1) sub. *a*), dell'art. 10 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, è così sostituito:

« *a*) rilevamento topografico che illustri la situazione planoaltimetrica dell'area interessata, in scala non inferiore al rapporto 1:1000 e non equidistanza tra le curve di livello non superiore a m 2 ».

Il quarto comma, punto 3), sub *b*), dell'art. 20 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, è così sostituito:

« *b*) planimetria a curve di livello del tracciato e zone circostanti in scala non inferiore al rapporto che sarà indicato dalla giunta regionale e non equidistanza tra le curve di livello non superiore a m 5 ».

Art. 2.

Il secondo comma, dell'art. 11 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, è così sostituito:

« L'autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte del richiedente, a rimboschire e ad eseguire, a proprie spese, le opere di cura colturale di una superficie pari a 10 volte la superficie oggetto della richiesta di trasformazione e al versamento di una cauzione di L. 1.500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno soggetto a trasformazione. Qualora non siano reperibili aree atte al rimboschimento, il richiedente è tenuto al versamento del corrispettivo sul bilancio della Regione. Dalle prescrizioni del presente comma si deroga quando la trasformazione:

a) è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

b) è prevista da specifici piani di settore o dal Piano territoriale;

c) è prevista o finanziata da leggi dello Stato o della Regione;

d) riguarda opere che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità.

Non sono soggette all'obbligo del rimboschimento o del pagamento del corrispettivo del rimboschimento stesso gli interventi di trasformazione che costituiscono mera ristrutturazione, risistemazione e manutenzione di opere esistenti ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 dicembre 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1979, n. 69.

Organizzazione delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione (ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 18 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

Piano di razionalizzazione della rete distributiva

La Regione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e delle direttive del Governo, in collaborazione con gli enti locali e sentite le categorie interessate, provvede alla predisposizione e alla approvazione di un piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti tendente al raggiungimento dei seguenti obiettivi fondamentali:

a) garanzia del pubblico servizio in relazione alle esigenze del traffico e di sviluppo turistico, urbanistico e produttivo del territorio regionale, tenuto conto della necessità di salvaguardia dei vincoli ambientali ed ecologici, di tutela e recupero dei valori dei centri storici e di non intralcio della circolazione;

b) sufficiente redditività degli impianti, da realizzare anche attraverso la graduale chiusura degli impianti marginali; in ogni caso deve essere garantita la presenza di impianti di distribuzione nei centri isolati o caratterizzati da turismo stagionale;

c) miglioramento del servizio, da attuarsi prevedendo caratteristiche strutturali minime degli impianti, adeguate alle esigenze dell'utenza e degli operatori.

Titolo II

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 2.

Funzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione esercita le funzioni amministrative relative ai distributori di carburante, salvo quelle subdelegate ai comuni ai sensi della presente legge.

Art. 3.

Funzioni amministrative subdelegate ai comuni

Sono subdelegate ai comuni, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative relative:

a) al rilascio dell'autorizzazione per modifiche, trasferimenti, concentrazioni degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

b) al rilascio dell'autorizzazione per sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti.

I comuni esercitano le funzioni amministrative di cui sopra sulla base delle direttive del Governo e delle direttive specificatamente predisposte dalla Regione.

Art. 4.

Modifiche, trasferimenti, concentrazioni

La domanda di autorizzazione per modifiche, trasferimenti e concentrazioni va presentata in carta bollata, più quattro copie in carta semplice, dal concessionario al comune nel cui territorio è installato o viene trasferito l'impianto e deve contenere le indicazioni di cui al quarto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti in cinque copie:

a) la documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica che avrà l'impianto dopo la modifica, il trasferimento o la concentrazione richiesti;

b) la relazione tecnica indicante le caratteristiche strutturali, dimensionali e tipologiche che avrà l'impianto;

c) copia di tutti i decreti di concessione o autorizzazione relativi all'impianto o agli impianti oggetto della richiesta;

d) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilità del terreno sul quale intende trasferire l'impianto, qualora trattasi di trasferimento.

Il comune, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, accertato che nulla osta all'accoglimento delle domande sotto l'aspetto della viabilità, delle norme di polizia urbana e di tutte le disposizioni urbanistiche vigenti, nonchè secondo quanto previsto dalle direttive del Governo e della Regione di cui al precedente art. 3, chiede il parere del comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, e, ove occorra, della sovraintendenza ai monumenti. Qualora l'impianto oggetto della richiesta risulti ubicato su strada provinciale o statale, deve altresì chiedere rispettivamente il parere della provincia o dell'A.N.A.S.

In caso di trasferimento da un comune ad un altro, deve chiedere inoltre il nulla-osta al comune di provenienza e il parere della Regione.

In caso di concentrazione di due o più impianti ubicati in comuni diversi, deve parimenti chiedere il nulla-osta al comune, o ai comuni, di provenienza. In tal caso, qualora per effetto della concentrazione si venga a creare un impianto in una nuova posizione deve essere altresì richiesto il parere della Regione.

Art. 5.

Ultimazione lavori

Nel provvedimento di autorizzazione per modifiche, trasferimenti o concentrazioni deve essere indicato il termine entro cui vanno eseguiti i relativi lavori.

Ad ultimazione dei lavori, il comune accerta che questi siano stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato allegato alla domanda. In caso di trasferimento o concentrazione deve inoltre accertare che siano stati smantellati i preesistenti impianti.

Art. 6.

Collaudo

Ai sensi dell'art 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, gli impianti, prima di essere posti in esercizio, devono essere collaudati dalla commissione istituita dalla Regione per ognuna delle province La domanda di collaudo va inoltrata dal concessionario dell'impianto all'assessorato regionale competente.

Art. 7.

Sospensione dell'attività

Ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, non può essere sospeso l'esercizio degli impianti senza apposita autorizzazione, rilasciata dal comune nel cui territorio è installato l'impianto, dietro domanda, su carta bollata, del concessionario. La sospensione può essere richiesta dal concessionario a seguito, tra l'altro, di formale domanda del gestore dell'impianto.

L'autorizzazione è rilasciata soltanto per motivi che determinano una oggettiva impossibilità di esercizio e per periodi di tempo ben determinati.

Secondo quanto previsto dall'art. 19, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, è fatto salvo il diritto di chiusura degli impianti per il periodo di ferie.

Art. 8.

Comunicazione alla Regione

Ai fini statistici, i comuni trasmettono alla Regione copia dei provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della presente legge.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

Vigilanza

Restano fermi i controlli di natura fiscale e i controlli attinenti alla tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, affidati dalle norme di legge in vigore alla competenza dello U.T.I.F. e del comando dei vigili del fuoco.

La vigilanza amministrativa è effettuata, oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalle leggi, da dipendenti regionali e comunali nell'esercizio delle loro funzioni. E' pertanto fatto obbligo ai concessionari di consentire loro il libero accesso agli impianti, nonché di fornire alle amministrazioni regionali e comunali le informazioni richieste.

Art. 10.

Commissione consultiva regionale

E' costituita presso la Regione una commissione consultiva presieduta dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente e composta da:

un rappresentante degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

un rappresentante dei vigili del fuoco;

un rappresentante dell'A.N.A.S.;

un rappresentante dell'E.N.I.;

un rappresentante dell'Unione petrolifera;

un rappresentante dell'Associazione nazionale commercio petroli;

un rappresentante dell'Associazione nazionale industria chimica;

un rappresentante dell'Associazione nazionale distributori stradali G.P.L.;

un rappresentante della Federazione nazionale distributori e trasportatori di metano;

un rappresentante delegato dalle compagnie petrolifere non aderenti ad alcuna organizzazione;

un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale a carattere nazionale della categoria dei gestori presente nella Regione;

un rappresentante dell'A.C.I.;

un rappresentante dell'A.N.C.I.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione esperti del settore petrolifero.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale. Essa resta in carica per il periodo della legislatura e i suoi componenti possono essere riconfermati; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione.

Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da un funzionario dell'assessorato regionale competente.

La commissione viene consultata per la predisposizione del piano di razionalizzazione di cui all'art. 1, delle direttive da impartire ai comuni di cui all'art. 3, nonchè per il rilascio del parere previsto dagli ultimi due commi dell'art. 4.

Può inoltre essere consultata su ogni questione riguardante la distribuzione dei carburanti.

Ai componenti della commissione compete il trattamento previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni.

Art. 11.

Spese per l'esercizio delle funzioni subdelegate

Le spese per l'esercizio delle funzioni subdelegate ai comuni ai sensi della presente legge saranno stabilite, per gli anni finanziari 1979 e successivi, dalle leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 12.

Disposizioni statali vigenti

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella vigente legislazione statale intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato la Regione e i comuni per le rispettive competenze.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 dicembre 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1979, n. 70.

Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale dell'ente di sviluppo agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) e integrazioni dell'art. 21 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 18 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale dell'ente di sviluppo agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Ai fini del trattamento di previdenza ed assistenza per malattia il personale dell'ente di sviluppo agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) è iscritto all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Per i dipendenti dell'E.S.A.P., con in atto diverso trattamento di previdenza e quiescenza, è fatto salvo il diritto di optare per la prosecuzione del trattamento di previdenza e di quiescenza già in essere.

L'opzione può essere esercitata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 21 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, è così integrato:

Il personale, a domanda, viene posto a disposizione della Regione.

Le modalità di inquadramento nei ruoli regionali sono stabilite con leggi regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 dicembre 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1979, n. 71.

Modifica art. 73 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 - Decorrenza inquadramento ai fini del trattamento di quiescenza del personale comandato ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 18 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Decorrenza inquadramento

L'art. 73, già modificato dall'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 60, è integrato dai seguenti commi:

Il personale comandato o distaccato ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per la prima costituzione degli uffici regionali ed ivi in servizio alla data del 4 settem-

bre 1974, che per qualsiasi motivo abbia cessato il servizio con diritto a pensione prima che sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto, può chiedere che l'inquadramento nel ruolo degli impiegati regionali abbia decorrenza dalla data di inizio dell'effettivo servizio presso la regione Piemonte.

La nuova decorrenza dell'inquadramento non darà luogo a conguagli, intendendosi ad ogni effetto regolato il trattamento economico con la corresponsione dell'assegno «una tantum» attribuito agli interessati ai sensi dell'art. 73, secondo comma, della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22.

Art. 2.
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno 1979 in L. 4.000.000, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 220 nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Maggiori oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla posizione di dipendenti già cessati dal servizio» e con lo stanziamento di L. 4.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 dicembre 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1979, n. 72.
Contributi alle comunità montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 18 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte, esercitando la propria azione per agevolare lo sviluppo sociale delle popolazioni montane e favorirne l'informazione e l'effettiva partecipazione all'attività socio-politica regionale e nazionale, assicura lo sviluppo dei mezzi e strumenti connessi alla diffusione delle emissioni radiotelevisive nazionali nelle zone del territorio piemontese non servite da impianti ripetitori della concessionaria RAI.

Per la realizzazione dei fini di cui al comma precedente, è autorizzata la concessione di appositi contributi alle comunità montane per gli anni finanziari 1979, 1980 e 1981.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi, le comunità montane debbono inoltrare domanda al presidente della giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Le domande debbono essere corredate da:

relazione illustrativa dell'intervento proposto;

copia della deliberazione dell'organo dell'ente;

preventivo della spesa.

Nei limiti degli stanziamenti indicati dal successivo art. 3, la giunta regionale, sentita l'UNCEM, delibera la concessione del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile a favore degli enti richiedenti.

L'erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale nella seguente misura:

1) con acconti fino alla concorrenza del 75 % all'atto della presentazione della domanda;

2) fino alla concorrenza del residuale 25 % del contributo al documentato compimento dei lavori.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 500 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa dal fondo speciale di cui al titolo n. 12.600 dello stanziamento di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'istituzione nello stanziamento di previsione medesimo del cap. 1825 con la denominazione «Contributi alle comunità montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva» e con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1980-81 saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 dicembre 1979

VIGLIONE

(1501)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800730)